

# REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

## INDICE - SOMMARIO

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ufficio del Difensore civico - Finalità
- Art. 3 - Elezione
- Art. 4 - Requisiti di eleggibilità
- Art. 5 - Cause di ineleggibilità
- Art. 6 - Durata in carica
- Art. 7 - Cessazione dalla carica
- Art. 8 - Competenze economiche

### TITOLO II - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

- Art. 9 - Funzioni
- Art. 10 - Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni
- Art. 11 - Limitazione degli interventi
- Art. 12 - Attivazione e conclusione degli interventi
- Art. 13 - Diritto di accesso
- Art. 14 - Esercizio delle funzioni
- Art. 15 - Inadempienze - Provvedimenti

### TITOLO III - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE E DI ALTRI ENTI

- Art. 16 - Relazioni con il Consiglio Comunale
- Art. 17 - Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale
- Art. 18 - Rapporti con il Sindaco
- Art. 19 - Rapporti con il Segretario generale
- Art. 20 - Rapporti con altri organi di difesa civica

### TITOLO IV - DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

- Art. 21 - Sede e attrezzatura
- Art. 22 - Servizio di segreteria
- Art. 23 - Oneri a carico del Comune

### TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 - Entrata in vigore
- Art. 25 - Pubblicità
- Art. 26 - Diffusione del regolamento

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in conformità a quanto disposto dagli artt. 28 e 29 dello Statuto, dispone le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore civico comunale.

### Art. 2

#### Ufficio del Difensore civico - Finalità

1. Lo Statuto comunale, con l'istituzione del Difensore civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dai successivi commi, le garanzie previste dall'art. 11, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dagli artt. 28 e 29 dello Statuto.

2. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto:

a) da cittadini e non cittadini, singoli o associati, comunque domiciliati nel territorio comunale;

b) dalle associazioni di partecipazione popolare e del volontariato iscritte nell'apposito Albo comunale, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.

3. Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti, ad esclusione dei soggetti indicati nel successivo art. 11, da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti o domiciliati in questo Comune, per i quali ricorrano le condizioni sopra previste alle lettere a) e b).

### Art. 3

#### Elezione

1. L'elezione del Difensore civico è svolta in osservanza delle norme stabilite dall'art. 28, comma 2, dello Statuto, integrate da quelle, di carattere procedurale, previste dal presente regolamento.

2. La candidatura per concorrere all'elezione è sottoscritta dai Consiglieri proponenti ed è corredata:

a) dal curriculum della persona proposta in relazione ai requisiti richiesti dal successivo art. 4;

b) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità di cui al successivo art. 5.

3. Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato, autenticati ed hanno forma e valore di autocertificazione, esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale ai sensi di legge.

4. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento. La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni.

5. Il Difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma. La Giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari allo svolgimento delle sue funzioni, in conformità al presente regolamento.

#### Art. 4 Requisiti di eleggibilità

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini residenti nel Comune che offrono la massima garanzia di competenza ed esperienza giuridico-amministrativa nonché di imparzialità ed indipendenza di giudizio.

2. I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b) essere residenti nel Comune da almeno due anni;

c) non aver riportato condanne penali ovvero risultare attualmente imputati di reati contro la Pubblica Amministrazione;

d) non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'Albo professionale.

3. La competenza ed esperienza giuridico-amministrativa devono essere comprovate nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionale, di docenza o di pubblico impiego dei quali è in possesso. Il suddetto requisito si considera posseduto dai candidati che comprovano di essere od essere stati:

a) avvocati e patrocinatori legali e dottori commercialisti, con almeno dieci anni di iscrizione in albi professionali;

b) docenti di materie giuridiche ed amministrative nelle università od in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per almeno dieci anni;

c) magistrati, avvocati dello Stato, Segretari comunali e provinciali in quiescenza;

d) funzionari statali, regionali, degli enti locali e delle A.S.L. in quiescenza che, all'atto della cessazione dal servizio, ricoprivano, da almeno un quinquennio, la qualifica di dirigente od equiparata o del livello direttivo apicale previsto nell'ente nel quale hanno prestato la loro attività. Nel caso siano stati in rapporto professionale o dipendente con il Comune di Cremona, tale rapporto deve essere interrotto da almeno dieci anni.

## Art. 5 Cause di ineleggibilità

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico comunale coloro:

a) nei cui confronti sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Consigliere comunale previste dalla vigente normativa;

b) nei cui confronti sussiste una delle cause di ineleggibilità a Sindaco previste dalla vigente normativa;

c) che ricoprono una carica pubblica elettiva;

d) che sono ministri di culto;

e) che hanno concorso alle elezioni del Sindaco o del Consiglio comunale in carica e non sono stati eletti;

f) che ricoprono incarichi direttivi nei partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale od hanno ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla presentazione della candidatura a Difensore civico comunale;

g) che rispetto al Comune, alle istituzioni, aziende, consorzi ed enti dallo stesso dipendenti od ai quali esso partecipa, si trovano in una delle seguenti posizioni:

ga) dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato;

gb) esercitano le funzioni di revisore dei conti;

gc) effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo, che costituiscono oggetto di rapporti continuativi;

h) che sono titolari, amministratori, dipendenti di società ed imprese concessionarie di servizi pubblici comunali;

i) che abbiano già rivestito la carica di Difensore civico nel mandato immediatamente precedente a quello ad oggetto di elezioni.

2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio comunale procede alla nomina.

## Art. 6 Durata in carica

1. Il Difensore civico dura in carica per un periodo pari a quello stabilito dalla legge per il mandato degli organi comunali elettivi e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

2. Il Difensore Civico Comunale esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico, fino alla entrata in carica del successore.

3. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il Consiglio Comunale provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dall'incarico, da tenersi entro trenta giorni. In questi casi, l'ufficio del Difensore Civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.

## Art. 7 Cessazione dalla carica

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dallo Statuto, il Difensore civico comunale cessa dalla carica:

a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art. 5 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui al comma 2 dell'art. 4;

b) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo comma 3 del presente articolo;

c) per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio comunale abbia preso atto;

d) per morte o inabilità conseguente ad invalidità permanente.

2. Qualora, successivamente alla nomina, venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 4, ovvero si verifichi una delle condizioni di cui al precedente art. 5, il Consiglio comunale dichiara tempestivamente la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore civico. In tal caso, il Consiglio comunale, su proposta presentata dai soggetti di cui al comma 4, corredata dalla documentazione che comporta essere venuto meno uno dei requisiti o delle condizioni predetti, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio comunale decide con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio, e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più requisiti ovvero una o più condizioni prescritti dalle norme predette. In caso contrario, dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Il Consiglio comunale può disporre la revoca del Difensore civico comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri, con una proposta presentata al

Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che, secondo i proponenti, rendono necessaria la revoca. Il Consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non è ammessa, il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta è ammessa, il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del Sindaco, dei rilievi formulati al Difensore civico comunale, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione in forma segreta, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata, il Consiglio comunale dichiara la revoca del Difensore civico, che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva. Alla notifica provvede il Sindaco, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta od è stata dichiarata esecutiva.

4. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità od incompatibilità del Difensore civico possono essere sottoposte al Consiglio dal Sindaco, dai Consiglieri, dal Segretario generale e dai cittadini indicati dal precedente art. 2.

#### Art. 8

#### Competenze economiche

1. Al Difensore Civico spetta una indennità mensile d'importo corrispondente al 50% dell'indennità di carica ordinaria di un assessore a tempo pieno.

2. Al predetto è, inoltre, corrisposta l'indennità di presenza, nella misura prevista per i Consiglieri comunali, per la partecipazione, richiesta, alle adunanze del Consiglio e della Giunta comunale e di Commissioni previste o costituite in base a disposizioni di legge, delle quali lo stesso sia chiamato a far parte per l'ufficio ricoperto.

3. Al Difensore civico comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta comunale, per i viaggi compiuti fuori dal territorio comunale per motivi relativi all'esercizio del suo incarico. Gli spetta, inoltre, il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, per viaggi compiuti nel territorio del Comune per accertamenti e verifiche necessari per l'attività del suo ufficio.

## TITOLO II - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

### Art. 9 Funzioni

1. Il Difensore civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dal comma 2 dell'art. 2. Provvede, inoltre, alla tutela degli interessi collettivi e diffusi.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti, dei consorzi ed attività convenzionate alle quali il Comune partecipa.

3. Il Difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al comma 1 oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti.

4. Il Difensore civico può intervenire relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali; in tali casi, può sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunzie, valutato il rilievo delle stesse ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

5. Il Difensore Civico esercita, altresì, le altre funzioni stabilite dalla legge.

6. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

### Art. 10 Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

1. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2, ne riferisce formalmente al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione comunale, prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

Art. 11  
Limitazione degli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore civico:

- a) i Consiglieri e gli Assessori comunali in carica al Comune per questioni o fatti comunque attinenti all'esercizio del loro mandato;
- b) le pubbliche Amministrazioni;
- c) il Direttore generale, il Segretario generale, il Vice Segretario generale e i Revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;
- d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al comma 2 dell'art. 9, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di servizio con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

2. Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 9, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

Art. 12  
Attivazione e conclusione degli interventi

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 2, senza particolari formalità, salva comunque la loro identificazione. L'istanza è preferibilmente avanzata per iscritto, corredata di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari al riferimento della pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

2. Il Difensore civico, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.

3. Nel caso in cui l'intervento del Difensore civico non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 13  
Diritto di accesso

1. Il Difensore civico per l'esercizio, su istanza o d'ufficio, delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art. 9, direttamente od a mezzo del suo ufficio:

a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

b) di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per iscritto. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica, in via breve, quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo la risposta senza ritardo e, comunque, entro i termini e con il rispetto delle forme previste dal regolamento dei diritti di accesso alle informazioni ed agli atti.

3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio. La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo e comunque non oltre i termini previsti dal regolamento di cui al precedente comma.

4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica, nei casi di legge ed in quelli stabiliti dal regolamento sull'accesso.

#### Art. 14 Esercizio delle funzioni

1. Il Difensore civico quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art. 2, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli enti ed amministrazioni stabilite dal comma 2 dell'art. 9, ovvero ritenga di dover intervenire di propria iniziativa per rimuovere una delle situazioni individuate dall'art. 9, comma 3, richiede le notizie e le informazioni, incluse quelle relative al funzionario preposto alla pratica o procedimento; effettua la consultazione degli atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.

2. Qualora gli elementi acquisiti offrano motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il Difensore civico informa di tale esigenza il Sindaco ed il Segretario generale od il Presidente ed il Direttore dell'organismo o ente dipendente ed avverte il funzionario responsabile che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame ha il fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal Difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine alla data, il funzionario è tenuto a concordare con il Difensore civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.

3. Una volta che tale esame sia stato svolto, il Difensore civico comunica, per iscritto, al funzionario responsabile le proprie osservazioni dirette ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando. Effettua immediatamente segnalazione

del suo intervento, inviando per conoscenza copia della suddetta comunicazione al Sindaco, al Segretario generale od al Presidente e Direttore dell'organismo o ente dipendente ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.

4. Compete al Segretario generale informare tempestivamente il Direttore generale e/o il dirigente dal quale dipende il funzionario interessato degli interventi del Difensore civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell'Ufficio e del funzionario dipendenti tutta la collaborazione richiesta.

5. Il Segretario generale informa immediatamente il Direttore generale e/o il dirigente dell'esito dell'intervento del Difensore civico, trasmettendogli copia degli atti di cui al precedente comma 3 ed incaricandolo di assicurare che sia provveduto in conformità.

6. Nelle istituzioni, aziende, enti e consorzi dipendenti dal Comune, le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 competono al Direttore od al funzionario di grado più elevato.

7. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore civico.

#### Art. 15

#### Inadempienze - Provvedimenti

1. Il Difensore civico può segnalare al capo dell'ufficio, per l'apertura eventuale di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del Comune o dell'Istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art. 9, che:

a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del Difensore civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;

b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al comma 2 dell'art. 14;

c) nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;

d) ed in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.

2. Il soggetto destinatario dell'informativa indicato al comma 1 comunica al Difensore civico comunale, entro 30 giorni, le decisioni adottate.

### TITOLO III - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE E DI ALTRI ENTI

#### Art. 16

##### Relazioni con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, ivi segnalando le eventuali disfunzioni riscontrate e corrispondenti proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'Amministrazione comunale e degli enti e soggetti dalla stessa dipendenti.

2. La relazione viene inoltrata dal Difensore civico al Sindaco il quale, entro un mese dalla presentazione, ne promuove l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale per la discussione. Copia della relazione è trasmessa dall'Ufficio di segreteria del Sindaco agli Assessori ed ai Consiglieri comunali e al Segretario generale.

3. Alla riunione del Consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore civico il quale interviene per fornire informazioni e chiarimenti.

4. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta comunale e delle altre amministrazioni ed organismi dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.

5. In casi di particolare importanza od urgenza, il Difensore civico può inviare apposite relazioni al Sindaco ed al Consiglio comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

6. La relazione annuale del Difensore civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio.

#### Art. 17

##### Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale

1. Il Difensore civico è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

2. Le Commissioni consiliari e la Giunta comunale possono convocare il Difensore civico per ricevere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

#### Art. 18

##### Rapporti con il Sindaco

1. Il Difensore civico comunale intrattiene rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto

il suo intervento o, per suo tramite, quello del Consiglio o della Giunta comunale o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.

2. Il Difensore civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza, o da adottarsi dalla Giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

#### Art. 19

##### Rapporti con il Segretario generale

1. Il Difensore civico informa il Segretario generale, che provvede a darne comunicazione al Direttore generale, delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il Segretario generale interviene, su richiesta del Difensore civico, oltre che nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 14, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.

3. Il Segretario generale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.

#### Art. 20

##### Rapporti con altri organi di difesa civica

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore civico mantiene rapporti con il Difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni della Provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

2. Il Difensore civico può partecipare a riunioni, convegni e iniziative che si tengono nella Regione o a livello nazionale che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma. Su sua segnalazione, la Giunta comunale assume l'impegno per la spesa occorrente e provvede alla relativa liquidazione.

## TITOLO IV - DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

### Art. 21

#### Sede ed attrezzatura

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso il Palazzo comunale od in altro edificio, posto in zona centrale del capoluogo del Comune, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità di accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicap. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.

2. L'Ufficio è dotato delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.

### Art. 22

#### Servizio di segreteria

1. Al servizio di Segreteria del Difensore civico è addetto personale dell'Avvocatura Comunale, sulla base dell'assegnazione effettuata annualmente dal Dirigente del Settore, sentito il Difensore civico.

### Art. 23

#### Oneri a carico del Comune

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale di servizio di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento dell'istituto del Difensore civico, sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.

2. In conformità a quanto previsto dal Regolamento di Contabilità e nei termini in esso indicati, il Difensore civico comunale segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.

3. La Giunta comunale può richiedere chiarimenti ed elementi per la valutazione delle richieste avanzate dal Difensore civico. Qualora sussistano difficoltà ad accoglierle, la Giunta comunale invita il Difensore civico ad una riunione per definire, congiuntamente, le modalità, i tempi e le eventuali riduzioni degli interventi richiesti.

## TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 24 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione. Le successive modifiche apportate entreranno, anch'esse, in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione delle stesse.

### Art. 25 Pubblicità

1. Il Sindaco provvede a dare notizia alla cittadinanza dell'attivazione dell'Ufficio del Difensore civico comunale entro venti giorni dall'entrata in carica del suo titolare, con le modalità stabilite dal regolamento dei diritti di accesso ovvero ogni altro strumento adeguato.

2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore civico, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

### Art. 26 Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento è inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri comunali, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune ed ai consorzi ai quali il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende ed enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

2. Copia del presente regolamento è, inoltre inviata alle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro nonché alle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge o di Statuto.

3. Anche il testo risultante dalle successive modifiche apportate al presente regolamento sarà diffuso con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

**Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/17852 in data 8 marzo 1994.**

Estremi delle modifiche intervenute sul testo sino ad oggi:

---

Delibera	C.C. n.	43/24035	del	28/04/97
Delibera	C.C. n.	19	del	05/05/08